

CONVENZIONE

tra la Regione Abruzzo e l'INPS per la partecipazione alle riunioni della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, istituita ai sensi dell'art. 16, della L.R. 76/1998 e modificato dall'art. 5 della L.R. del 28 novembre 2023, n. 57.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, rappresentato dal Direttore Regionale INPS Abruzzo, dott. Luciano Busacca, giusta determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 202 del 3 novembre 2022.

e

la Regione Abruzzo, rappresentata dal, con sede a L'Aquila, in Via Leonardo da Vinci, n. 1 giusta delega del Presidente della Regione Abruzzo.

(di seguito indicati congiuntamente come "le Parti")

PREMESSO CHE

- La Regione Abruzzo riconosce alle Parti sociali il ruolo di interlocutori primari nella scelta degli indirizzi e nella elaborazione delle linee programmatiche concernenti le Politiche del Lavoro, assicurandone il concorso alle relative determinazioni attraverso l'istituzione di una Commissione paritetica permanente, con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica.
- L'art. 16 della L. R. N. 76 del 16/09/1998, prevede quale sede di concertazione la costituzione di una Commissione Regionale per le Politiche del lavoro (di seguito anche "Commissione").
- Presso la Regione Abruzzo, per la gestione delle risorse finanziarie destinate alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, era stato costituito, con Deliberazione di Giunta Regionale, il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (CICAS), quale sede concertativa con le Parti Sociali, per la definizione degli interventi di sostegno al reddito, in deroga alla normativa di riferimento, in favore delle imprese e dei lavoratori beneficiari in regione Abruzzo, e che tra i componenti effettivi del Comitato, erano presenti anche i rappresentanti nominati dalla Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
- l'art. 5 della L.R. 28 novembre 2023, n. 57, ha apportato delle modifiche sostanziali all'art. 16 della L.R. 76/1998, ridefinendo in capo alla nuova Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, quale sede unica concertativa per la scelta degli indirizzi e nella elaborazione delle linee

programmatiche concernenti le Politiche del Lavoro anche le competenze che erano assegnate al Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (CICAS).

- l'art. 16 della L.R. 76/98, come modificato dall'art. 5 della L.R. 57/23, prevede, tra i componenti della Commissione, anche un rappresentante della Direzione Regionale INPS, in relazione alle tematiche trattate, previa convenzione. Nella designazione dei componenti e nell'individuazione dei rappresentanti, sono individuati, per ciascun titolare, anche i rispettivi supplenti.
- Sulla base delle designazioni formulate, il Presidente della Giunta regionale, provvede con decreto alla nomina dei componenti la Commissione che ha una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e, nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della successiva, resta in carica in regime di proroga.
- Costituiscono oggetto di concertazione con le Parti sociali le proposte della Giunta regionale per la definizione degli indirizzi per la programmazione delle politiche del lavoro, sostegno all'occupazione e degli interventi in materia di orientamento e formazione professionale.
- La Commissione, inoltre, interviene per:
 - a) analizzare le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali, di settore e/o territoriali;
 - b) formulare pareri e proposte in relazione a piani e programmi di intervento sostenuti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, al fine di rimuovere o contenere gli effetti negativi degli stati di crisi e favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori sospesi o licenziati;
 - c) formulare pareri e proposte per la ricerca e l'attuazione di modalità garantite di transizione attiva nei confronti dei soggetti espulsi dal mercato di lavoro e titolari di rapporti precari;
 - d) definire, ove previsto dalla normativa nazionale e nelle competenze assegnate alla Regione, i destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla normativa vigente, l'utilizzo dei medesimi trattamenti e il riparto tra le situazioni di crisi occupazionali, aziendali, settoriali e/o territoriali, presenti sul territorio regionale.

premesso quanto sopra, le Parti concordano:

Articolo 1

Oggetto e finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina la partecipazione dei rappresentanti di INPS ai lavori della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, istituita ai sensi dell'art. 16, della L.R. 76/1998, modificato dall'art. 5 della L.R. del 28 novembre 2023, n. 57.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 76/1998, modificato dall'art. 5 della L.R. del 28 novembre 2023, n. 57, la Direzione Regionale INPS, provvederà alla designazione di un proprio rappresentante

effettivo e di un rappresentante supplente, per la partecipazione alle riunioni della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, e a comunicare i dati personali necessari per la successiva nomina con decreto del Presidente della Giunta Regionale nonché gli indirizzi elettronici per le convocazioni.

3. Fermo restando l'osservanza della disciplina di legge sulle funzioni della Commissione di cui all'art. 16, commi 9 e 10, lett. a, b e d, della L.R. 76/1998, modificato dall'art. 5 della L.R. del 28 novembre 2023, n. 57, in relazione alle tematiche trattate, l'INPS si impegna a formulare proposte.

Articolo 2

Adempimenti delle Parti

1. La Regione Abruzzo provvederà ad inviare all'istituto formale convocazione della Commissione Regionale Politiche del Lavoro, indicando nella stessa l'ordine del giorno degli argomenti previsti in discussione in sede di concertazione con le Parti sociali.

2. L'INPS, ove ritenuto necessario, prima della data fissata per la riunione della Commissione, potrà richiedere alla Regione Abruzzo eventuali informazioni sugli argomenti in discussione al fine di rilevare eventuali informazioni e dati in forma anonima e in modalità aggregata relative alle materie socioeconomiche territoriali eventualmente desumibili dai data base a disposizione dell'Istituto.

Articolo 3

Costi del servizio

1. La partecipazione dei rappresentanti della Direzione Regionale dell'INPS alle sedute della Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Abruzzo.

Articolo 4

Trattamento dati personali

1. L'INPS e la Regione Abruzzo si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

3. L'INPS assicura che i dati ricevuti e acquisiti in ragione della propria partecipazione alla Commissione in parola saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

4. Ciascuna delle Parti assicura che i dati di cui alla presente convenzione saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, impartendo puntuali ed analitiche istruzioni.

Articolo 5

Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa, per una durata di anni 5 (cinque), salvo proroghe, e comunque nel limite temporale di validità di cui all'art. 16, comma 8, della L.R. 76/1998, modificato dall'art. 5 della L.R. del 28 novembre 2023, n. 57¹.

Per la Regione Abruzzo

Per l'INPS
Dott. Luciano Busacca

¹ “La Commissione ha una durata massima effettiva pari a quella della Legislatura regionale e, nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della successiva, resta in carica in regime di proroga”.